Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale straordinaria di *Salesiani per il sociale Rete Associativa APS*, riunita a Torino il 6 giugno 2025.
Il presente Statuto entra immediatamente in vigore.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali 5

- Art. 1. Costituzione, denominazione, sede, durata
- Art. 2. Valori associativi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Art. 3. Cultura del volontariato e della cittadinanza attiva
- Art. 4. Collegamento con l'ente promotore e la Famiglia salesiana

Titolo II - Attività 7

- Art. 5. Attività di rete associativa
- Art. 6. Attività di interesse generale
- Art. 7. Attività diverse
- Art. 8. Attività di raccolta fondi
- Art. 9. Criteri generali di svolgimento dell'attività

Titolo III - Associati, aderenti ed amici sostenitori 12

- Art. 10. Associati
- Art. 11. Aderenti
- Art. 12. Amici sostenitori
- Art. 13. Diritti e doveri degli associati
- Art. 14. Recesso ed esclusione

Titolo IV - Ordinamento e gestione 14

- Art. 15. Ordinamento, gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate
- Art. 16. Apporto dei volontari
- Art. 17. Esercizio finanziario e bilanci
- Art. 18. Patrimonio
- Art. 19. Libri sociali e registro dei volontari

Titolo V - Organi sociali 17

- Art. 20. Organi sociali
- Art. 21. Assemblea nazionale
- Art. 22. Consiglio direttivo nazionale
- Art. 23. Presidente nazionale
- Art. 24. Collegio dei probiviri
- Art. 25. Organo di controllo e revisore legale

Titolo VI - Articolazioni territoriali della rete associativa 23

- Art. 26. Comitati e presidi territoriali

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie 24

- Art. 27. Regolamenti
- Art. 28. Disposizioni transitorie
- Art. 29. Clausola finale

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede, durata

1. Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è costituita l'associazione «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», già Federazione SCS/CNOS, fondata il 9 luglio 1993 dalle Ispettorie salesiane d'Italia ed alcune Associazioni salesiane, d'ora in poi indicata in questo Statuto anche come "Associazione" o "Rete associativa".
2. «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS» è promossa dal «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294.
3. L'Associazione risponde ai requisiti degli articoli 35 e 36 CTS e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice del Terzo Settore" (CTS), ed è pertanto un'Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. L'Associazione, inoltre, risponde ai requisiti dell'art. 41 CTS, ed intende pertanto operare e qualificarsi come "rete associativa" mediante iscrizione nella sezione "Reti Associative" del RUNTS, conservando la precedente iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del medesimo Registro.
5. La Rete associativa è disciplinata dal presente Statuto e dal suo regolamento applicativo.
6. La Rete associativa svolge attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.
7. La Rete associativa ha sede in Roma, alla via Giacomo Costamagna n. 6, e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo nazionale. Sono sedi secondarie dell'Associazione le sedi legali dei Comitati e Presidi territoriali riconosciuti ai sensi del presente Statuto. Non richiede modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, fermo restando l'obbligo di comunicazione al RUNTS.
8. La durata della Rete associativa è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2. Valori associativi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Spinti dalla constatazione della crescente povertà e diseguaglianza sociale, la Rete associativa riconosce la necessità di garantire la pratica del sistema educativo di Don Bosco, perché i giovani superino il disagio e l'emarginazione,

assimilino le prospettive di un'educazione etica e di promozione della persona, nell'impegno sociale, politico e nella cittadinanza attiva, curino l'educazione e la difesa dei diritti umani e dei minori, la lotta contro l'ingiustizia e la costruzione della pace.

2. La Rete associativa si ispira ai valori cristiani vissuti nello stile salesiano di don Bosco. I valori di Salesiani per il sociale sono riconducibili al Sistema Preventivo di don Bosco; alla sua esperienza spirituale ed educativa; all'azione educativa e culturale salesiana; all'accoglienza incondizionata della persona del giovane, specialmente il più povero; alla cittadinanza attiva ed alla formazione sociale e professionale; alla costruzione di comunità inclusive e solidali ispirate dalla logica evangelica del protagonismo giovanile, della partecipazione attiva e della corresponsabilità di salesiani e laici, di associati ed amici sostenitori, di giovani e volontari, e di quanti aderiscono al presente Statuto.
3. La Rete associativa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative del terzo settore, nonché, in via esclusiva o quanto meno prevalente, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, individuate all'art. 6 del presente Statuto, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
4. La Rete associativa intende perseguire le proprie finalità in particolare nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, che sono considerati una risorsa e che dunque devono essere lasciati liberi di esprimere le proprie capacità, a cui devono essere garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità, anche attraverso l'accesso all'educazione, alla formazione, ad una crescita positiva in contesti accoglienti e arricchenti. Pertanto finalità dell'associazione sono: la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di povertà, disagio, diseguaglianza, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
    e. La promozione e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
    f. Il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione, emarginazione;
    g. L'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
    h. L'attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
    i. La piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
    j. La realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
    k. La realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
    l. Lo sviluppo della democrazia e della persona umana;

m. La valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multi-religiosa e della solidarietà fra i popoli per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Art. 3. Cultura del volontariato e della cittadinanza attiva

1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, la Rete associativa si impegna alla promozione della cultura del volontariato, della cittadinanza attiva e della pace nei campi di sua competenza:
   a. Riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
   b. Curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art. 4. Collegamento con l'ente promotore e la Famiglia salesiana

1. La Rete associativa riconosce e valorizza nella propria struttura associativa la Famiglia salesiana, ed in modo particolare il ruolo dell'ente promotore CNOS, al quale il presente Statuto riserva diritti particolari nel rispetto dei limiti di legge, al fine di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del progetto educativo pastorale salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e l'ente medesimo.

Titolo II
Attività

Art. 5. Attività di rete associativa

1. Quale Rete associativa di cui all'art. 41 CTS, l'Associazione intende svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore ad essa associati ed aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. In particolare, mediante lo svolgimento di questa attività, la Rete associativa si propone di:
   a. Assicurare e qualificare le competenze educative, formative, sociali degli associati, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi salesiana;
   b. Promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura salesiana aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, specie a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;

c. Curare la rappresentanza unitaria degli associati presso lo Stato italiano, i Ministeri e gli Organismi governativi e non governativi nazionali, internazionali e comunitari, che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui operano gli associati;
d. Curare progetti sociali nazionali, in particolare il servizio civile universale, riconoscendo in esso uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli;
e. Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
f. Promuovere impegno e collaborazione nella costruzione di Comunità Educative Pastorali, o Comunità ecclesiali, solidali ed inclusive dei giovani poveri, all'interno di un Progetto Educativo Pastorale e nel rispetto dell'autonomia prevista dal presente Statuto;
g. Promuovere l'impegno nella costruzione di Città solidali ed inclusive dei giovani anche attraverso gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione, convenzione, accreditamento ed uso di locali ed edifici pubblici di cui all'art. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

2. Quale Rete associativa del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:
   a. Monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati ed aderenti, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;
   b. Promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati e aderenti;
   c. Promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
   d. Redazione di codici di comportamento per gli enti associati ed aderenti;
   e. Redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e Statuto per gli enti associati ed aderenti, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
   f. Presentazione di domande di iscrizione degli enti associati ed aderenti al RUNTS, nonché svolgimento di altre funzioni di intermediazione con gli Uffici del RUNTS (variazione dati, deposito bilanci, ecc.) per conto dei medesimi enti;
   g. Pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri associati ed aderenti, ai fini della legislazione vigente;
   h. Controllo degli enti associati ed aderenti ai sensi dell'art. 93 del Codice del terzo settore in presenza di apposita autorizzazione ministeriale;
   i. Sostegno e intermediazione in favore degli enti associati e aderenti ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui all'art. 72 del Codice del terzo settore.

Art. 6. Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Rete associativa intende altresì esercitare una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:
   a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
   b. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
   c. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   d. Formazione universitaria e post-universitaria;
   e. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
   f. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   g. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
   h. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
   i. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
   j. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
   k. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
   l. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
   m. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
   n. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge

8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Attraverso lo svolgimento di servizi strumentali di varia natura, la Rete associativa si propone di supportare ai propri associati attivi in uno o più settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, e all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 112/2017, anche se non ricompresi tra le attività che l'Associazione direttamente svolge ai sensi del comma precedente, inclusi i seguenti settori:
   a. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
   b. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
   c. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
   d. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
   e. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
   f. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   g. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
   h. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art. 7. Attività diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107, e ss.mm.ii. In particolare, può effettuare attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ed ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti del terzo settore dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo nazionale.
2. Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 8. Attività di raccolta Fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e ss.mm.ii.

Art. 9. Criteri generali di svolgimento dell'attività

1. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
2. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Ai lavoratori dell'Associazione si applica l'art. 16 CTS e ss.mm.ii.

3. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali. Essa potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie e utili a garantire lo svolgimento delle attività statutarie.
4. Al fine di svolgere le proprie attività statutarie e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Titolo III
Associati, aderenti ed amici sostenitori

Art. 10. Associati

1. Sono associati alla Rete associativa: il CNOS, quale ente promotore; le Circoscrizioni ed Ispettorie salesiane, quali enti fondatori; e i Comitati e Presidi Territoriali riconosciuti quali articolazioni territoriali della Rete associativa.
2. Possono inoltre divenire associati, facendone richiesta, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che:
   a. Perseguano le medesime finalità dell'Associazione, attraverso l'esercizio di attività nei confronti di minori, giovani, persone in condizione di svantaggio, disagio, esclusione;
   b. Inoltrino apposita domanda scritta al Consiglio direttivo nazionale per il tramite del Comitato o Presidio territorialmente competente, secondo modalità definite dal regolamento applicativo del presente Statuto.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, CTS, gli associati diversi dalle associazioni di promozione sociale non possono mai essere più del 50% delle associazioni di promozione sociale associate.
4. Il Consiglio direttivo nazionale decide in merito alla domanda di ammissione nel rispetto dei criteri di legge ed in particolare dell'art. 35, comma 2, CTS, e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro degli associati in caso di accoglimento della domanda.
5. L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza del presente Statuto, degli appositi regolamenti e delle deliberazioni assunte dall'Associazione.
6. Qualora il Consiglio direttivo nazionale decida di rigettare la domanda di ammissione, entro sessanta giorni dal momento in cui l'ha ricevuta dal Comitato o Presidio Territoriale deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. L'ente che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nazionale, la quale decide sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

7. Gli associati sono suddivisi in categorie:
   a. Una categoria per gli Enti fondatori e Comitati e Presidi Territoriali riconosciuti;
   b. Una categoria per gli Enti nazionali, tra cui l'Ente promotore;
   c. Una categoria per ogni Presidio o Comitato territoriale riconosciuto cui gli associati siano riferibili sulla base della propria sede legale.

Art. 11. Aderenti

1. Quale Rete associativa, l'Associazione presta il proprio supporto e svolge la propria attività, anche di controllo, ove autorizzata a norma di legge, anche nei confronti degli enti ad essa aderenti ma non associati, con particolare riferimento agli enti associati ai propri associati. La qualifica di aderente si ottiene attraverso apposita dichiarazione resa dall'ente al RUNTS e al relativo incrocio di dati con le dichiarazioni rese dalla rete associativa, così come previsto dalla normativa vigente.
2. Gli enti aderenti non sono enti associati, sicché ad essi non si applicano le disposizioni del presente Statuto esclusivamente rivolte agli associati, tra cui quelle sui diritti e doveri degli associati.
3. In quanto non associati, gli aderenti non sono iscritti nel libro degli associati dell'Associazione e non concorrono al calcolo della percentuale di cui all'art. 35, comma 3, CTS.

Art. 12. Amici sostenitori

1. Sono Amici sostenitori: gli Istituti salesiani, gli Oratori salesiani, le Associazioni, Cooperative, Imprese sociali ogni altra forma aggregativa, persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione a livello nazionale e/o territoriale dimostrando interesse alle attività dell'Associazione e contribuendo liberamente alla vita della medesima. Gli Amici sostenitori non sono associati dell'Associazione, e non hanno dunque né i diritti né i doveri previsti per gli associati dal presente Statuto.

Art. 13. Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tutti i diritti e doveri loro riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, essi hanno diritto a:
   a. Usufruire dei servizi messi a disposizione della Rete associativa;
   b. Essere informati periodicamente dell'andamento delle iniziative ed attività, nonché prendere visione dei libri sociali, secondo modalità definite nel regolamento applicativo del presente Statuto;
   c. Partecipare alle assemblee con diritto di intervento e di voto;
   d. Approvare i bilanci;
   e. Eleggere gli organi sociali;

2. In particolare, gli associati sono tenuti a:
   a. Osservare i valori e a perseguire e sostenere le finalità della Rete associativa;
   b. Osservarne lealmente e diligentemente lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
   c. Improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle deliberazioni degli organi sociali;
   d. Promuovere l'Associazione nella sua attività di rete associativa;
   e. Collaborare con la Rete associativa e con le sue articolazioni territoriali in attività di servizio civile universale, di raccolta fondi e di progettazione, secondo le previsioni del regolamento applicativo del presente Statuto;
   f. Versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo nazionale;
   g. Adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della Rete associativa e/o derivanti dall'attività svolta;
   h. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli appositi organi statutari della Rete associativa.

Art. 14. Recesso ed esclusione

1. È esclusa la temporaneità alla vita associativa, tuttavia ogni associato è libero di recedere dalla Rete associativa in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta al Consiglio direttivo nazionale per il tramite del Comitato o Presidio territorialmente competente.
2. 2. Il Consiglio direttivo nazionale può escludere l'associato nei seguenti casi:
   a. Grave violazione degli obblighi associativi;
   b. Assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori di "Salesiani per il sociale".
3. L'Associato recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
4. La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Titolo IV
Ordinamento e gestione

Art. 15. Ordinamento, gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

1. L'ordinamento della Rete associativa si ispira ai principi di sussidiarietà, di solidarietà e del perseguimento del bene comune.
2. La Rete associativa si articola nei seguenti livelli territoriali interdipendenti, che operano in sinergia e nel rispetto delle rispettive autonomie:
   a. Locale: costituito da tutti gli associati, aderenti ed amici sostenitori presenti sul territorio;

b. Territoriale: costituito dai Comitati e dai Presidi Territoriali riconosciuti dall'Associazione, che coordinano e controllano, mediante specifiche attribuzioni, l'attività degli associati, aderenti e amici sostenitori che operano nel loro territorio di competenza;
c. Nazionale: costituito dalla presente Associazione, che, attraverso i propri organi sociali, stabilisce la strategia della rete di soggetti che ad essa fanno capo, cura la formazione, ed approva le normative generali.

Art. 16. Apporto dei volontari

1. I volontari di cui la Rete associativa si avvale devono essere iscritti in un apposito registro qualora svolgano attività di volontariato in modo non occasionale.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Rete associativa.
3. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.
6. La Rete associativa può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di Legge che regolano la materia.

Art. 17. Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo nazionale predispone, in conformità alla normativa vigente, il bilancio sociale ed il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio sociale ed il bilancio di esercizio devono essere approvati dall'Assemblea nazionale e depositati presso il RUNTS nel termine richiesto dalla normativa applicabile.
4. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono altresì pubblicati nel sito web dell'Associazione.

Art. 18. Patrimonio

1. Il patrimonio della Rete associativa è costituito da:
   a. Beni mobili ed immobili di proprietà;
   b. Fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
   c. Erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
2. Le entrate della Rete associativa sono costituite da:
   a. Quote e contributi degli associati;
   b. Eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
   c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
   d. Apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
   e. Entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
   f. Entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
   g. Entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
   h. Ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.
3. La Rete associativa ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio netto non può mai essere inferiore all'importo minimo necessario ai fini del mantenimento della personalità giuridica.
5. Se iscritta al Registro delle imprese, Rete associativa può costituire, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 19. Libri sociali e Registro dei volontari

1. La Rete associativa si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 CTS, ovvero sia:
   a. Libro degli associati, suddiviso in sezioni in corrispondenza con le diverse categorie di associati, che può anche essere tenuto in formato elettronico;
   b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
   c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale;
   d. Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.
2. La Rete associativa è inoltre dotata del registro dei volontari di cui all'articolo 17 CTS, in cui sono iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può anche essere tenuto in formato elettronico.

Titolo V
Organi sociali

Art. 20. Organi Sociali

1. Sono organi sociali della Rete associativa:
   a. L'Assemblea nazionale;
   b. Il Consiglio direttivo nazionale;
   c. Il Presidente nazionale;
   d. Il Collegio dei probiviri;
   e. L'Organo di controllo.
2. A maggior tutela dei valori associativi previsti dallo Statuto, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza politica e/o partitica.
3. L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, ad eccezione delle cariche sociali che comportano un impegno di carattere continuativo, per le quali il Consiglio direttivo nazionale può deliberare una giusta retribuzione. Il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica sociale entro i massimali indicati dalla normativa vigente.

Art. 21. Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è l'organo supremo della Rete associativa di cui determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta da tutti gli enti associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione, dagli enti aderenti e dagli amici sostenitori.
2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad almeno un voto in Assemblea. Con criteri definiti nel regolamento applicativo del presente Statuto, è possibile attribuire più voti agli associati, sino ad un massimo di cinque, sulla base del loro ruolo all'interno della Rete associativa, della loro rappresentatività, nonché in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. L'ente promotore ha diritto in ogni caso a cinque voti.
3. Partecipano altresì all'Assemblea nazionale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto:
   a. I membri del Consiglio direttivo nazionale, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;
   b. I componenti dell'Organo di controllo;
   c. Gli enti aderenti e gli amici sostenitori, alle condizioni previste nel regolamento applicativo del presente Statuto.
4. Ogni ente associato è rappresentato nell'Assemblea dal proprio legale rappresentante o da altra persona da questi delegata mediante delega nominativa scritta.

5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, conferita anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un numero di associati non superiore al massimo consentito dalla disciplina applicabile.
6. Spetta all'Assemblea Ordinaria:
   a. Definire la missione e la politica della Rete associativa, approvandone il relativo documento programmatico;
   b. Approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale della Rete associativa, come predisposto dal Consiglio direttivo nazionale;
   c. Approvare eventuali raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;
   d. Nominare e revocare gli organi sociali;
   e. Eleggere la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo nazionale;
   f. Nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo;
   g. Nominare e revocare i membri del Collegio dei probiviri;
   h. Promuovere azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
   i. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nonché ogni qual volta il Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata, indicando lo specifico punto da deliberare, almeno un quinto degli associati. La convocazione è disposta dal Presidente nazionale che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione, per:
   a. Deliberare le modifiche statutarie nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
   b. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.
8. L'Assemblea nazionale regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria:
   a. In prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
   b. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria:
    a. In prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
    b. In seconda convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
    c. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
11. In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore appartenenti alla famiglia salesiana, individuati dal Consiglio direttivo nazionale.
12. Le riunioni dell'Assemblea possono altresì svolgersi per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed alla votazione, anche ove non siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione. In tale ultimo caso, l'Assemblea si intende convocata nel luogo ove si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 22. Consiglio direttivo nazionale

1. Il Consiglio direttivo nazionale è l'organo di amministrazione della Rete associativa. Il Consiglio direttivo nazionale è composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a quindici (15), stabilito dall'Assemblea nazionale sulle base delle disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto. La maggioranza dei consiglieri è eletta dall'Assemblea nazionale sulla base di un sistema di votazione per liste, rappresentative delle varie categorie di associati e formate ai sensi del regolamento applicativo del presente Statuto. La restante parte dei consiglieri è nominata dall'Ente promotore nel rispetto delle disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Per essere nominati ed essere eletti, i consiglieri devono possedere i requisiti previsti nel regolamento applicativo del presente Statuto, in conformità con la natura e l'identità dell'Associazione. La perdita dei requisiti in corso di mandato è causa di automatica decadenza del consigliere.
3. Il Consiglio direttivo nazionale dura in carica tre esercizi sociali e scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio sociale, ed i suoi membri possono essere rieletti.

4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio direttivo nazionale provvede alla sostituzione con il candidato votato come supplente dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto. Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un consigliere nominato dall'Ente promotore, esso è sostituito da altro consigliere nominato dall'Ente promotore. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
5. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente nazionale, che ne presiede le sedute, o su richiesta della metà dei consiglieri.
6. Il Consiglio direttivo nazionale è convocato dal Presidente tramite avviso inviato, con libertà di mezzi, ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. In caso di urgenza motivata, l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e possono avere luogo sia nella sede dell'Associazione sia altrove. Esse possono altresì tenersi per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.
9. Spetta al Consiglio direttivo nazionale la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo nazionale ha tutti i poteri di gestione che la Legge o il presente Statuto non attribuiscono all'Assemblea nazionale o ad altri organi sociali. In particolare, spetta al Consiglio direttivo nazionale:
    a. Deliberare in merito ai programmi ed ai piani di attività ed indicare le priorità e gli obiettivi strategici dell'Associazione, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea nazionale;
    b. Deliberare il piano nazionale delle attività e dei percorsi formativi, con particolare attenzione alla formazione dei coordinatori di opere, strutture, servizi sociali salesiani;
    c. Approvare le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea degli associati;
    d. Approvare ed emanare i regolamenti applicativi del presente Statuto;
    e. Riconoscere e disconoscere i Comitati Territoriali ed i Presidi Territoriali quali articolazioni territoriali della rete associativa Salesiani per il sociale;
    f. Coordinare, anche per il tramite di referenti di progetto o incaricati, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale e territoriale;
    g. Deliberare ammissione, decadenza o esclusione degli associati;

h. Determinare l'ammontare della quota associativa annuale per gli associati;

i. Predisporre il documento programmatico, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale per l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale;

j. Costituire Giunte Esecutive Nazionali, Tavoli Nazionali, Consulte Nazionali, Forum dei giovani relative ai Settori specifici dell'Associazione o afferenti alla vita associativa;

k. Autorizzare operazioni straordinarie;

l. Approvare il Codice Etico, il modello organizzativo 231, la policy di condotta con i minori;

m. Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

n. Approvare gli statuti-tipo dei Comitati e Presidi Territoriali ovvero individuare i contenuti minimi essenziali degli statuti di questi enti;

o. Nominare un Segretario Generale su proposta ed indicazione del Presidente, cui affidare i compiti di gestione esecutiva ed operativa.

10. In Consiglio non è ammessa la delega di voto.
11. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e a eventuali altri consiglieri cui il Consiglio direttivo nazionale decida di attribuirla. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Eventuali limitazioni dello stesso dovranno essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore per poter essere opponibili ai terzi.

Art. 23. Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale è eletto dal Consiglio direttivo nazionale tra i consiglieri nominati dall'ente promotore.
2. Il Presidente ha il ruolo primario di promuovere il carisma salesiano di don Bosco nella rete associativa, nella missione e nei rapporti con i soggetti pubblici e privati, di assicurare la formazione integrale degli associati secondo lo stile salesiano ed il Sistema preventivo, sviluppando appartenenza salesiana e competenze professionali, e di animare il Consiglio Direttivo perché tali dimensioni vengano assunte nelle programmazioni territoriali e nella realizzazione dei piani annuali delle attività associative.
3. Il Presidente nazionale esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge ad esso attribuiscono, in particolare:
   a. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera e rappresenta Salesiani per il sociale sia in Italia che all'estero, di fronte terzi ed in giudizio;
   b. Rappresenta tutti gli associati di Salesiani per il sociale;
   c. Cura i rapporti con l'Ente promotore, con gli Enti fondatori, con gli Enti salesiani e gli Organismi nazionali ed esteri di rappresentanza;
   d. Cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica italiana e con gli enti ed associazioni esterni a diffusione nazionale;
   e. Convoca e presiede l'Assemblea nazionale e il Consiglio direttivo nazionale e definisce l'ordine del giorno;

f. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
g. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione ed esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
h. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
i. Sovrintende e coordina l'insieme degli Organi e dell'attività di Salesiani per il sociale, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea nazionale;
j. Può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei suoi compiti;
k. Nomina, tra i membri del Consiglio direttivo nazionale, il Vice-presidente;
l. Assicura e cura la formazione sociale nazionale degli associati ed amici sostenitori, anche attraverso i coordinatori territoriali o collaboratori, secondo lo spirito salesiano di don Bosco.

4. In assenza o impedimento del Presidente nazionale le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente il quale, in tale ipotesi, eserciterà il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali.

5. Il Presidente nazionale può, in caso di urgenza e con firma disgiunta del Vice Presidente, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio direttivo nazionale e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

Art. 24. Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio direttivo nazionale. La durata in carica è la medesima di quella prevista per il Consiglio direttivo nazionale.
2. I tre membri effettivi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.
3. Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e quelle insorgenti tra gli associati devono essere devolute all'esclusiva competenza del Collegio, costituito al fine in collegio arbitrale.
4. La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio direttivo nazionale e, nel caso di controversia tra associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia. L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero presso la sede di un Comitato Regionale o Interregionale indicata dal Presidente del Collegio.
5. Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

Art. 25. Organo di controllo e revisore legale

1. Qualora richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nazionale nomina, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, un organo di controllo composto da un membro effettivo più uno supplente (se monocratico) o da tre membri effettivi più due supplenti (se collegiale), di cui almeno un membro effettivo ed un supplente scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. Qualora richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo nella composizione richiesta dalla legge.

Titolo VI
Articolazioni territoriali della rete associativa

Art. 26. Comitati e Presidi territoriali

1. I Comitati e i Presidi territoriali sono riconosciuti, con apposita delibera del Consiglio direttivo nazionale, quali articolazioni territoriali della Rete associativa, in quanto espressione di un determinato territorio regionale o interregionale e degli enti che lo compongono.
2. Per essere riconosciuti quali articolazioni territoriali della Rete associativa, i Comitati territoriali devono essere composti da almeno cinque enti associati all'Associazione con sede legale nel territorio di riferimento. I Comitati e i Presidi territoriali possono associare soltanto enti che siano associati alla Rete associativa o la cui adesione al Comitato o Presidio sia stata preventivamente autorizzata dalla Rete associativa. Con il riconoscimento, Comitati e Presidi Territoriali acquisiscono la qualifica di associati dell'Associazione.
3. I Comitati territoriali si costituiscono come Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della normativa vigente in materia. I Presidi territoriali si costituiscono come Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente in materia. Comitati e Presidi si iscrivono al RUNTS nelle apposite sezioni.
4. I Comitati territoriali ed i Presidi territoriali svolgono ordinariamente le seguenti funzioni:
   a. Promuovere nel proprio territorio l'attività della Rete associativa e collaborare con quest'ultima nella realizzazione di attività quali il servizio civile universale, la raccolta fondi e la progettazione;
   b. Promuovere e coordinare gli associati, gli enti aderenti ed amici sostenitori presenti nell'ambito territoriale di pertinenza, rispettando la loro piena autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale;
   c. Curare l'esecuzione a livello territoriale delle delibere degli organi nazionali della Rete associativa;
   d. Approvare le linee generale di sviluppo dell'attività territoriale, consistenti

nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;

e. Coordinare, anche per il tramite di referenti di progetto o incaricati, le attività territoriali e verificarne la rispondenza alle esigenze territoriali ed alla programmazione nazionale;

f. Trasmettere le relazioni ed i documenti prodotti al punto d) al Consiglio direttivo nazionale nelle modalità previste dal Regolamento applicativo del presente Statuto.

5. Ai fini del loro riconoscimento come articolazioni territoriali della Rete associativa, Comitati e Presidi devono formare la propria denominazione nel modo seguente: "Salesiani per il sociale (nome del territorio) APS o ETS" e devono adottare il logo, lo Statuto-tipo e il regolamento-tipo approvati dal Consiglio direttivo nazionale tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto. Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto allo Statuto-tipo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo nazionale. Gli statuti-tipo di Comitati e Presidi devono prevedere che le sedi legali dei medesimi fungano anche da sedi secondarie della Rete associativa.
6. I Comitati e Presidi territoriali, pur essendo dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, sicché ciascuno di essi risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, non coinvolgendo la Rete associativa ed il suo patrimonio, rappresentano articolazioni territoriali della Rete associativa, di cui attuano gli scopi e promuovono gli obiettivi nel territorio di competenza. Essi devono inoltre garantire l'identità e l'unità della Rete associativa nel territorio regionale o interregionale e che la sigla ed il logo "Salesiani per il sociale" siano utilizzati in modo legittimo, corretto ed adeguato. Sono altresì tenuti ad organizzare, stimolare e coordinare le attività territoriali. I Comitati e Presidi possono realizzare forme di collaborazione tra di loro, promuovendo anche forme associate di gestione delle attività di comune interesse.
7. Lo Statuto dei Comitati e Presidi attribuisce loro, tra gli altri i seguenti compiti:
   a. Rappresentare Salesiani per il sociale in ambito territoriale;
   b. Rappresentare tutti gli associati ed amici sostenitori del territorio;
   c. Curare i rapporti con le Autorità regionali e con gli altri enti ed associazioni di rilevanza regionale.

Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 27. Regolamenti

1. L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sarà disciplinata dal regolamento applicativo del presente Statuto nonché eventualmente da ulteriori regolamenti approvati dal Consiglio direttivo nazionale.

Art. 28. Disposizioni transitorie

1. I Comitati e Presidi territoriali già costituiti e/o già riconosciuti si adeguano alle disposizioni di cui al precedente art. 26 entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto-tipo e del regolamento-tipo, per esse predisposti dal Consiglio direttivo nazionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'Assemblea in sede di approvazione del presente Statuto, gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono alla loro naturale scadenza.
3. Il Consiglio direttivo nazionale è autorizzato fin d'ora ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che l'Ufficio del RUNTS competente dovesse richiedere ai fini dell'iscrizione della Rete associativa nell'apposita sezione del RUNTS.

Art. 29. Clausola finale

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti di applicazione troveranno applicazione il CTS e relative disposizioni attuative e per quanto da esse non previsto le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Salesiani
PER IL SOCIALE
RETE ASSOCIATIVA·APS